

DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 165/D.G.

PALERMO, 18.11.2019

Al Servizio Legale  
All'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale  
All'UOC Provveditorato  
All' UOC Affari Generali  
All'UOC Servizio Tecnico  
All'UOC Risorse Umane

p.c. Al Collegio Sindacale  
p.c. All'Internal Audit

OGGETTO: Circolare Applicativa azione PAC I4.4: Procedura per la gestione amministrativo-contabile fondi rischi e oneri per contenzioso

L'obiettivo principale del presente documento è quello di fornire le indicazioni procedurali per pervenire alla rilevazione contabile dell'accantonamento, di competenza annuale, del rischio sui contenziosi e garantire la congruità del fondo rischi rispetto alle passività potenziali alle quali è esposta l'Azienda.

Con riferimento all'azione PAC I4.4 relativa all'attivazione di un sistema di ricognizione del contenzioso in essere, del rischio di soccombenza per ciascuna causa e relativa quantificazione degli oneri da accantonare a fondo rischi da parte del Servizio affari legali, si richiama l'attenzione sulle seguenti macro fasi del processo di ricognizione del contenzioso che devono essere rispettate:

- 1) acquisizione dell'atto giudiziario da parte della Direzione Generale e assegnazione al Servizio Legale, quale responsabile del processo;
- 2) predisposizione della richiesta di integrazioni di informazioni (ove necessaria), a cura del Servizio Legale, da trasmettere all'UOC competente al fine di ottenere ulteriore documentazione relativa all'oggetto del contenzioso;

- 3) valutazione del rischio di soccombenza, a cura del Servizio Legale, al fine di quantificare gli oneri da accantonare al fondo rischi;
- 4) comunicazione periodica del Servizio Legale all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale degli oneri da accantonare (file excel).

Di seguito si descrivono le fasi di dettaglio relative ai punti 3) e 4) soprarichiamati.

Ai fini della valutazione del rischio di soccombenza, da parte del Servizio Legale, secondo quanto previsto dalla prassi contabile (OIC), il rischio deve essere innanzitutto classificato in **probabile, possibile e remoto**.

La passività potenziale può essere ritenuta **probabile** quando:

- ✓ L'evento ad essa correlato è già accaduto con elevata frequenza in passato
- ✓ La pretesa è fondata in base alle esperienze precedenti
- ✓ Nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole all'azienda
- ✓ La richiesta è sufficientemente documentata
- ✓ L'azienda stessa ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso
- ✓ L'orientamento giurisprudenziale al riguardo è decisamente sfavorevole
- ✓ Altre situazioni da motivare.

La passività potenziale può essere ritenuta **possibile** quando:

- ✓ L'evento ad essa correlata è già accaduto in alcune circostanze in passato
- ✓ La pretesa non è sempre fondata in base alle esperienze precedenti
- ✓ Si è ancora in una fase in cui non si conosce l'esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere
- ✓ La controparte persevera nell'azione contro l'azienda, nonostante il grado di giudizio precedente sia stato favorevole all'azienda stessa
- ✓ La richiesta non è pienamente documentata
- ✓ L'azienda valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso
- ✓ L'orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno,

- ✓ Altre situazioni da motivare.

La passività potenziale può essere ritenuta **remota** quando:

- ✓ L'evento ad essa correlato non è mai accaduto in precedenza
- ✓ La pretesa non è fondata in base alle esperienze precedenti
- ✓ Il contenzioso è ancora in una fase istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte
- ✓ L'azienda ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere
- ✓ La richiesta non è documentata
- ✓ L'azienda stessa non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso
- ✓ Esistono vizi di forma che fanno prevedere la nullità dell'atto
- ✓ Esistono circostanze tali da far prevedere l'incompetenza del foro giudicante
- ✓ L'orientamento giurisprudenziale al riguardo è decisamente favorevole
- ✓ Altre situazioni da motivare.

Tutti i contenziosi ritenuti probabili andranno a generare **un accantonamento nel conto economico** dell'esercizio; tale valore potrà incrementarsi o meno nel corso degli esercizi successivi in base all'evolversi dell'evento giuridico.

I contenziosi ritenuti possibili non comporteranno alcun accantonamento ma semplicemente l'informativa in nota integrativa.

Per le casistiche remote non si hanno, invece, né obblighi contabili né informativi.

L'importo complessivo indicante la somma della quota capitale, degli interessi e delle spese legali rappresenta il livello massimo di passività potenziale che l'Azienda potrebbe sostenere in caso di soccombenza.

La classificazione del rischio di soccombenza secondo le categorie soprarichiamate (probabile, possibile, remota) va aggiunta, da parte del Servizio Legale, nel file excel degli oneri da accantonare che periodicamente inoltra all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale.

Sarà, in ogni caso cura del Servizio Legale, anche laddove i legali esterni non dovessero adempiere, valutare il grado di soccombenza indicando se ed in quale percentuale il quantum debba essere

accantonato e, nel caso di giudizi aventi valore indeterminabile, quantificare la somma da accantonare.

Una volta individuata tale classificazione, il Servizio legale dovrà infatti procedere alla **quantificazione degli oneri da accantonare a fondo rischi per i contenziosi ritenuti probabili.** A tal fine, si forniscono di seguito alcune indicazioni di massima a titolo esemplificativo e non esaustivo:

### **1) Giudizi seriali**

Nelle ipotesi di ricorsi c.d. seriali, ovverosia con identità di petitum, causa petendi ed organo giurisdizionale, non si procede, laddove l'Azienda è risultata vittoriosa, ad accantonamento; laddove vi sia stata una sentenza di condanna, si procede ad un accantonamento pari ad una percentuale del quantum desumibile dai precedenti giudizi.

### **2) Giudizi con quantum determinato**

Nel caso di giudizi in materia amministrativa e/o in materia di lavoro proposti da dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda, l'accantonamento è determinato sulla base di una analisi dettagliata ed effettuata caso per caso.

#### **2.1) Giudizi Civili**

##### **2.1.1) Giudizi ordinari in opposizione a procedure monitorie**

Nel caso di giudizi ordinari instaurati dall'Azienda in opposizione a decreti ingiuntivi emessi contro la stessa su ricorso di ditte fornitrici, per mancato e/o ritardato pagamento a fronte di forniture di beni e servizi, l'accantonamento è pari alla somma ingiunta (escluso IVA) per interessi e spese liquidate. In tale circostanza, è cura dell'U.O.C. Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniali verificare l'esatto importo dell'accantonamento, tenuto conto delle fatture, oggetto di decreto ingiuntivo, già registrate in contabilità.

##### **2.1.2) Giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi**

Nel caso di giudizi di opposizione instaurati in forza di atti di precetto e di pignoramento promossi da dipendenti, ex dipendenti e ditte fornitrici, notificati a seguito di decreto ingiuntivo, non si

procede ad accantonamento, posto che la stima della passività è stata oggetto di valutazione ad instaurazione del giudizio di opposizione a procedura monitoria. Si provvede ad esaminare, caso per caso, se accantonare la somma relativa all'eventuale condanna alle spese di lite.

## **2.2) Giudizi di responsabilità medica**

Il petitum chiesto da controparte può essere valutato facendo applicazione dei criteri di calcolo del danno contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano, riferiti ai parametri minimi; pertanto, sarà accantonata una percentuale del petitum, variabile in base ai calcoli effettuati;

## **3) Giudizi con quantum indeterminabile**

### **3.1. Ricorsi Giurisdizionali in materia amministrativa**

Nel caso di ricorsi proposti da ditte private per l'annullamento di atti relativi alle procedure di gara per l'affidamento di appalti e/o per l'acquisto/fornitura di beni e servizi, solo in presenza di una richiesta di risarcimento danni, si procede ad un accantonamento pari al 15-20% del valore della gara, percentuale corrispondente all'utile presunto dal ricorrente. Nel caso di ricorsi proposti da privati per l'annullamento di atti relativi a procedure concorsuali, non si procede ad alcun accantonamento;

### **3.2. Giudizi di responsabilità medica**

Può essere effettuata una stima delle passività facendo applicazione dei criteri di calcolo del danno contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano, in ragione della richiesta avanzata da controparte, e riferito ai parametri minimi; pertanto, sarà accantonata la somma risultante dai calcoli effettuati.

Il Servizio Legale, unitamente al legale esterno incaricato, nonché al Dirigente medico legale per i giudizi di responsabilità medica, provvederà annualmente ad aggiornare le voci relative al grado di soccombenza ed i relativi accantonamenti, tenendo conto degli atti di causa e delle risultanze probatorie.

Il Servizio Legale dovrà far pervenire all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale il file excel degli oneri da accantonare **trimestre con cadenza trimestrale, entro 15 gg dalla fine di ciascun**

**trimestre** indicando per il solo contenzioso classificato “probabile” il valore che si propone di accantonare.

Nel caso in cui, per le procedure ancora in itinere, il fondo rischi non risulti capiente, occorre procedere ad un allineamento di valore mediante l’incremento del valore accantonato nel corso dell’anno (colonna “Accantonamenti”).

Per le cause concluse, invece, il Servizio Legale indicherà nella Proposta di Delibera per la liquidazione e pagamento degli importi stabiliti in sentenza:

- se le somme erano state stanziare nel fondo rischi, ed in tal caso occorre procedere alla movimentazione dell’utilizzo del fondo nel corso dell’anno;
- se il fondo rischi non risulta capiente, ed in tal caso occorre iscrivere la parte eccedente nel Bilancio di esercizio in cui si verrà a conoscenza della soccombenza, alla voce di **costo straordinario “Oneri da cause civili ed oneri processuali”**.

Nel caso in cui si debba procedere al pagamento delle somme liquidate in sentenza, infatti, sarà cura del Servizio Legale, una volta effettuate tutte le verifiche di rito, l’elaborazione della proposta di delibera di liquidazione.

Il Servizio Legale avrà l’onere di specificare chiaramente nel provvedimento citato, se il pagamento da disporsi in favore del beneficiario sia o meno soggetto alla verifica preventiva prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a cura della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, tenendo conto del limite minimo di importo così come modificato dalla Legge 205/2017, (pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila).

A seguito della notifica del provvedimento e dei dati anagrafici del beneficiario da parte del Servizio Legale, l’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale provvede infine all’emissione dei mandati di pagamento.


Nel caso di esito favorevole della causa, sarà cura del Servizio Legale, una volta effettuate tutte le verifiche di rito, indicare nella proposta di delibera di liquidazione del saldo del legale incaricato, ovvero in apposita proposta di delibera, la rilevazione dell’insussistenza del Fondo rischi, laddove

esistente, e/o la rilevazione del credito per la **refusione delle spese legali** laddove disposta in sentenza.


La capienza del fondo rischi deve essere, infine, **valutata annualmente in sede di chiusura del bilancio d'esercizio** secondo una visione complessiva: ovvero, il fondo deve indicare un valore congruo rispetto alle passività potenziali ed ai relativi rischi di soccombenza; tale importo rappresenta la garanzia di copertura dei rischi connessi alle vicende processuali dei contenziosi.

I dati di cui sopra vanno comunicati al Direttore Amministrativo e al Direttore Generale per la necessaria verifica e validazione ed al Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett. g), *“attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo”*.

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE  
GENERALE

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Walter Messina)